

Rilievi effettuati al Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale
dei Comuni BLOWINE a seguito delle consultazioni
e degli incontri con i portatori di interesse.

<i>Bozza del Regolamento</i>	<i>Regolamento definitivo</i>
<i>PREMESSA</i>	Aggiunta del riferimento alla Carta Nazionale del Paesaggio. ¹
<p><i>Art. 5- Pulizia e gestione terreni incolti</i></p> <p>1. I proprietari, i conduttori, ovvero gli aventi diritto, sono tenuti a conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti e ad effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di fenomeni di erosione e dilavamento, di incendi, emergenze sanitarie o di igiene pubblica.</p> <p>2. I proprietari, i conduttori, ovvero gli aventi diritto, di aree boscate e prati pascoli, sono tenuti ad eseguire gli ordinari lavori di manutenzione e pulizia. Gli interventi devono in ogni caso essere conformi a quanto previsto dalla legislazione forestale e dal Regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 ss.mm.ii. In caso di inosservanza delle presenti disposizioni il Sindaco può agire a norma dell'art. 4 del presente Regolamento intimando l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili.</p>	<p><i>Art. 5 - Pulizia e gestione dei terreni incolti</i></p> <p>1. I proprietari, i conduttori, ovvero gli aventi diritto, sono tenuti a conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti e ad effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di fenomeni di erosione e dilavamento, di incendi, emergenze sanitarie o di igiene pubblica.</p> <p>2. I proprietari, i conduttori, ovvero gli aventi diritto, di aree boscate e prati pascoli, sono tenuti ad eseguire gli ordinari lavori di manutenzione e pulizia. Gli interventi devono in ogni caso essere conformi a quanto previsto dalla legislazione forestale e dal Regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 ss.mm.ii. In caso di inosservanza delle presenti disposizioni il Sindaco può agire a norma dell'art. 4 del presente Regolamento intimando l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili. <i>Il Comune si attiverà per agevolare l'accesso ai fondi eventualmente interclusi².</i></p>
<p><u><i>Ex Art. 7- Spigolature, rastrellature, raspollature</i></u></p> <p><u>1. Sui fondi altrui delimitati da fosso, siepe viva, recinzione o da un altro stabile riparo è vietato spigolare, rastrellare e raspollare senza il consenso scritto del proprietario, anche se i fondi risultano interamente spogliati dal raccolto.</u></p>	<p><i>Ex Art. 7- Spigolature, rastrellature, raspollature</i></p> <p>1. Sui fondi altrui delimitati da fosso, siepe viva, recinzione o da un altro stabile riparo è vietato spigolare, rastrellare e raspollare senza il consenso scritto del proprietario, anche se i fondi risultano interamente spogliati dal raccolto.</p>

¹ Integrazione proposta dall'Arch. Enzo Plenzick in occasione della giornata di studio del 7.06.19 a Benevento.

² Modifica proposta da Domizio Pigna.

*Rilievi effettuati al Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale
dei Comuni BLOWINE a seguito delle consultazioni
e degli incontri con i portatori di interesse.*

<p><u>2. Il divieto di cui al comma 1 del presente articolo non sussiste laddove i fondi risultano non delimitati e se i frutti rinvenibili sono stati abbandonati dal proprietario al termine delle operazioni di raccolta.</u></p>	<p>2. Il divieto di cui al comma 1 del presente articolo non sussiste laddove i fondi risultano non delimitati e se i frutti rinvenibili sono stati abbandonati dal proprietario al termine delle operazioni di raccolta”, in quanto la prescrizione è da considerarsi ormai superata e obsoleta.³</p>
<p><i>Art. 7- Divieto di ingresso nei fondi altrui</i></p> <p>1. È fatto divieto di ingresso nei fondi altrui a norma dell’art. 637 c.p.</p> <p>2. Salvo il vincolo di garantire l’esercizio di eventuali servitù gravanti sul fondo e fatte salve le disposizioni contenute negli artt. 842, 843, 924 cc., il proprietario ha diritto di impedire a terzi l’accesso al fondo e di delimitare lo stesso con fosso, siepe viva o altro stabile riparo, nel rispetto della normativa vigente e della Legge Regionale n. 3 del 11 aprile 2019.</p> <p><u>3. In caso di necessità, di stato di emergenza, di ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse, il Sindaco con ordinanza può temporaneamente limitare il divieto di accesso nei fondi altrui.</u></p>	<p><i>Art. 7- Divieto di ingresso nei fondi altrui</i></p> <p>1. È fatto divieto di ingresso nei fondi altrui a norma dell’art. 637 c.p.</p> <p>2. Salvo il vincolo di garantire l’esercizio di eventuali servitù gravanti sul fondo e fatte salve le disposizioni contenute negli artt. 842, 843, 924 cc., il proprietario ha diritto di impedire a terzi l’accesso al fondo e di delimitare lo stesso con fosso, siepe viva o altro stabile riparo purchè non di plastica⁴, nel rispetto della normativa vigente e della Legge Regionale n. 3 del 11 aprile 2019.</p> <p>3. In caso di necessità, di stato di emergenza, di ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse, il Sindaco con ordinanza può temporaneamente limitare il divieto di accesso nei fondi altrui.⁵</p>
<p>Articolo prima non previsto</p>	<p><i>Art. 8- Salubrità dei Prodotti agricoli, loro derivati ed incentivazione dei mercati rionali⁶</i></p> <p>1. Tutti gli imprenditori agricoli ed allevatori che garantiscono prodotti agricoli e loro derivati secondo un processo sano e controllato come previsto dalla normativa vigente in vigore anche quelli aderenti alle varie reti di imprese attive o che si attiveranno sul territorio, sono incentivati alla vendita di tali prodotti nei mercati rionali</p>

³ Proposta di eliminazione articolo dal Regolamento effettuata dal Dott. Agr. Walter Nardone -in occasione della giornata di studio del 7.06.19 a Benevento-, in quanto la disposizione è da considerarsi obsoleta.

⁴ Modifica proposta da Floriano Panza.

⁵ Eliminazione comma 3 proposta da Domizio Pigna.

⁶ Articolo proposto dall’Arch. Domenico Libardi.

Rilievi effettuati al Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale
dei Comuni BLOWINE a seguito delle consultazioni
e degli incontri con i portatori di interesse.

	<p>ottenendo uno sconto del 80% sul suolo pubblico per la vendita dei prodotti agricoli e loro derivati. I mercati rionali potranno essere localizzati nelle piazze o nei luoghi pubblici centrali di ogni frazione e o contrada dell'intero Territorio comunale.</p> <p>2. Gli Interessati dovranno fornire all'amministrazione tutta la documentazione attestante il sano processo produttivo, inoltre, dovranno munire tali prodotti di etichetta attestante la provenienza, la data di raccolta e/o di produzione, la data di scadenza e le modalità di ottenimento degli stessi a norma di legge (da agricoltura convenzionale, integrata o biologica).</p> <p>3. A norma del DM 20 novembre 2007 nei mercati rionali possono essere venduti solo prodotti di stagione e di provenienza locale.</p>
<p><i>Ex Art. 10- Norme generali</i></p> <p>1. La realizzazione delle strutture agricolo-produttive e delle cantine è disciplinata dalla legge urbanistica della Regione Campania n. 16/2004 ss.mm.ii. e dalla normativa nazionale vigente.</p> <p><u>2. Il dimensionamento delle strutture agricolo-produttive e delle cantine, l'idoneità tecnica, nonché la funzionalità rispetto alle attività aziendali è valutata dallo SURAP Sportello Unico Regionale Attività Produttive della Regione Campania.</u></p>	<p><i>Art. 11- Norme generali</i></p> <p>1. La realizzazione delle strutture agricolo-produttive e delle cantine è disciplinata dalla legge urbanistica della Regione Campania n. 16/2004 ss.mm.ii. e dalla normativa nazionale vigente.</p> <p>2. Il dimensionamento delle strutture agricolo-produttive e delle cantine, l'idoneità tecnica, nonché la funzionalità rispetto alle attività aziendali è valutata dallo SURAP Sportello Unico Regionale Attività Produttive della Regione Campania.⁷</p>
<p><i>Ex Art. 11- Requisiti generali dei ricoveri destinati a piccoli allevamenti di tipo familiare o ad animali da affezione</i></p> <p>1. I ricoveri destinati a piccoli allevamenti di tipo familiare, salvo le norme urbanistiche ed edilizie vigenti a livello nazionale e regionale e la</p>	<p><i>Art. 12- Requisiti generali dei ricoveri destinati a piccoli allevamenti di tipo familiare o ad animali da affezione</i></p> <p>1. I ricoveri destinati a piccoli allevamenti di tipo familiare, salvo le norme urbanistiche ed edilizie vigenti a livello nazionale e regionale (PRG/PUC,</p>

⁷ Eliminazione comma 2 proposta dal gruppo di lavoro del 4.10.19 a Guardia Sanframondi.

Rilievi effettuati al Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale dei Comuni BIoWINE a seguito delle consultazioni e degli incontri con i portatori di interesse.

<p>disciplina prevista dalla DGR n. 4102 del 1992, dovranno rispettare le seguenti distanze minime dai confini di proprietà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 metri dagli edifici di terzi; - 5 metri dalle strade; - 5 metri dai confini di proprietà. <p>2. I piccoli depositi di letami da animali di bassa corte devono distare almeno 10 metri dai confini di proprietà, devono essere sempre evitate molestie derivanti da odori, insetti ed animali sinantropi.</p> <p>3. Fatte salve le preesistenze e le norme urbanistiche ed edilizie vigenti, le concimaie e le vasche di raccolta dei liquami devono distare almeno 20 metri dalle case di abitazione e dai confini delle proprietà.</p>	<p>Piano Paesistico regionale, Piano Parco)⁸ e la disciplina prevista dalla DGR n. 4102 del 1992, dovranno rispettare le seguenti distanze minime dai confini di proprietà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 metri dagli edifici di terzi; - 20 metri dalle strade comunali⁹; - 5 metri dai confini di proprietà. <p>2. I piccoli depositi di letami da animali di bassa corte devono distare almeno 10 metri dai confini di proprietà, devono essere sempre evitate molestie derivanti da odori, insetti ed animali sinantropi.</p> <p>3. Fatte salve le preesistenze e le norme urbanistiche ed edilizie vigenti, le concimaie e le vasche di raccolta dei liquami devono distare almeno 20 metri dalle case di abitazione e dai confini delle proprietà.</p>
<p><i>Ex Art. 12 – Requisiti generali ed igiene dei fabbricati per allevamenti intensivi e agricolo - produttivi</i></p> <p>1. I fabbricati di nuova costruzione e i recinti costituenti ricoveri zootecnici per l'allevamento intensivo o agricolo-produttivo in connessione con il fondo agricolo, devono essere realizzati a norma della DGR n. 4102/1992 e nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente, del benessere animale e della bio-sicurezza.</p> <p>2. La costruzione dei fabbricati di cui al comma 1 è soggetta ad idoneo titolo abilitativo rilasciato dal Comune, previa approvazione del Piano aziendale da parte dello Sportello Unico Regionale Attività Produttive (SURAP), parere favorevole dell'Autorità sanitaria competente in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del Servizio veterinario territorialmente competente.</p>	<p><i>Art. 13 – Requisiti generali ed igiene dei fabbricati per allevamenti intensivi e agricolo - produttivi</i></p> <p>1. I fabbricati di nuova costruzione e i recinti costituenti ricoveri zootecnici per l'allevamento intensivo o agricolo-produttivo in connessione con il fondo agricolo, devono essere realizzati a norma della DGR n. 4102/1992 e nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente, del benessere animale e della bio-sicurezza.</p> <p>2. La costruzione dei fabbricati di cui al comma 1 è soggetta ad idoneo titolo abilitativo rilasciato dal Comune, previa approvazione del Piano aziendale da parte dello Sportello Unico Regionale Attività Produttive (SURAP), parere favorevole dell'Autorità sanitaria competente in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del Servizio veterinario territorialmente competente.</p>

⁸ Modifica proposta dall'Arch. Luca Sebastianelli, UTC Guardia Sanframondi.

⁹ Modifica proposta dall'Arch. Luca Sebastianelli, UTC Guardia Sanframondi.

Rilievi effettuati al Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale
dei Comuni BLOWINE a seguito delle consultazioni
e degli incontri con i portatori di interesse.

	<p><i>3. L'emissione di odori molesti derivante da impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico o agro-industriale ricadenti in zona agricola, deve essere regolata a norma delle disposizioni contenute nella DGR n. 4102/1992¹⁰.</i></p>
<p><u>Ex Art. 14- Odori molesti</u></p> <p><u>1. L'emissione di odori molesti derivante da impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico o agro-industriale ricadenti in zona agricola, deve essere regolata a norma delle disposizioni contenute nella DGR n. 4102/1992.</u></p>	<p>Ex Art. 14- Odori molesti</p> <p>1. L'emissione di odori molesti derivante da impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico o agro industriale ricadenti in zona agricola, deve essere regolata a norma delle disposizioni contenute nella DGR n. 4102/1992.¹¹</p>
<p><i>Ex Art. 19- Accensione di sterpaglie o fuochi di pulizia nei fondi agricoli.</i></p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, è fatto divieto di accendere fuochi nei fondi agricoli.</p> <p><u>2. È esclusa dal divieto del presente articolo l'accensione di fuochi finalizzata al riscaldamento o alla cottura dei cibi, purché tale operazione sia controllata e confinata.</u></p> <p><u>3. La bruciatura di materiale vegetale prodotto nel fondo è ammesso solo a fini fitosanitari e nei casi di necessità, accertati dall'Unità Operativa Dirigenziale del Servizio Fitosanitario regionale territorialmente competente, adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose.</u></p>	<p><i>Art. 18- Accensione di sterpaglie o fuochi di pulizia nei fondi agricoli.</i></p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, è fatto divieto di accendere fuochi nei fondi agricoli.</p> <p>2. È esclusa dal divieto del presente articolo l'accensione di fuochi finalizzata al riscaldamento o alla cottura dei cibi, purché tale operazione sia controllata e confinata.¹²</p> <p>3. La bruciatura di materiale vegetale prodotto nel fondo è ammesso solo a fini fitosanitari e nei casi di necessità, accertati dall'Unità Operativa Dirigenziale del Servizio Fitosanitario regionale territorialmente competente, adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose.¹³</p> <p>2. E' consentito l'abbruciamento controllato dei residui vegetali nei periodi non dichiarati a</p>

¹⁰ Aggiunta comma 3 a seguito dello spostamento e conseguente eliminazione dell'articolo in materia di odori molesti. Modifica effettuata su proposta del gruppo di lavoro del 4.10.19 a Guardia Sanframondi.

¹¹ Eliminazione articolo proposta dal gruppo di lavoro del 4.10.19 a Guardia Sanframondi e spostamento del relativo testo nel comma 3 dell'art. 13.

¹² Eliminazione comma effettuata su proposta del gruppo di lavoro del 4.10.19 a Guardia Sanframondi.

¹³ Eliminazione comma proposta dall'Arch. Domenico Libardi con sostituzione testo nei commi seguenti.

*Rilievi effettuati al Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale
dei Comuni BLOWINE a seguito delle consultazioni
e degli incontri con i portatori di interesse.*

rischio per gli incendi boschivi, che costituisce normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. L'abbruciamento dei residui vegetali deve essere effettuato entro i 250 metri dal luogo di produzione e in piccoli cumuli non superiori a 3 metri steri per ettaro al giorno. Lo stero è un'unità di misura di volume usata per il legno ed equivale a un metro cubo vuoto per pieno, vale a dire volume incluso i vuoti.

3. Le materie fecali, la paglia e altro materiale agricolo o forestale non pericoloso (quali gli sfalci e potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali), così come gli sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni, non sono qualificabili come rifiuti al ricorrere delle condizioni fissate dall'art. 185, comma 1, lett. f) del d.lgs. 152/2006 così come modificato dalla legge n. 37/2019.

4. In caso contrario, i materiali di cui al punto precedente, al pari dei materiali diversi da quelli di cui al punto precedente, devono essere qualificati come rifiuti urbani (se provenienti da aree verdi, quali giardini pubblici, parchi e aree cimiteriali) o speciali (se derivanti da attività agricole e agro-industriali), ai sensi dell'art. 184, comma 2, lett. e) e comma 3, lett. a). Gli operatori potranno avvalersi, in tal caso, della disciplina sui sottoprodotti.

5. L'abbruciamento dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lett. f) del d.lgs. 152/2006 in quantità massima giornaliera di 3 metri steri per ettaro e alle condizioni fissate dall'art. 182, comma 6-bis del d.lgs. 152/2006 (non a semplici fini di smaltimento), non costituisce un illecito essendo considerato normale pratica agricola.

6. Qualora non vengano rispettate le condizioni per l'applicazione dei regimi d'eccezione di cui agli artt. 185, comma 1, lett. f) e 182, comma 6-bis del d.lgs. 152/2006, nonché nei casi in cui i

Rilievi effettuati al Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale
dei Comuni BLOWINE a seguito delle consultazioni
e degli incontri con i portatori di interesse.

	<p><i>materiali vegetali non sono inclusi fra le categorie di cui al medesimo art. 185, comma 1, lett. f) (si pensi agli sfalci e alle potature derivanti dalla manutenzione del verde privato), la combustione sarà sanzionata in via amministrativa (ai sensi dell'art. 255 del d.lgs. 152/2006) laddove riguardi "rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini pubblici, parchi e aree cimiteriali" o in via contravvenzionale (ai sensi dell'art. 256, comma 1, lett. a) del d.lgs. 152/2006) in caso di "rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c."</i></p> <p><i>7. Trova applicazione il reato di cui all'art. 256-bis del d.lgs. 152/2006 ("Combustione illecita di rifiuti"), punito con la reclusione da due a cinque anni (in caso di rifiuti non pericolosi) o da tre a sei anni (in caso di rifiuti non pericolosi), qualora la combustione riguardi non solo rifiuti vegetali, ma anche altri materiali, quali contenitori di plastica, cavi, polistirolo, etc.</i></p> <p><i>8. L'abbruciamento incontrollato, nei periodi dichiarati a rischio incendio e di forte siccità è sempre vietato.</i></p> <p><i>9. La bruciatura di materiale vegetale prodotto nel fondo è ammesso, adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose.¹⁴</i></p>
<p><i>Ex Art. 25- Gestione dei relitti rurali</i></p> <p>1. Il Comune notifica le proposte di gestione corredate dal relativo programma ai proprietari dei relitti rurali, invitandoli a stipulare un accordo con i soggetti interessati al recupero e valorizzazione dei fondi.</p> <p>2. Copia del contratto concluso tra il proprietario del relitto ed il soggetto interessato alla sua valorizzazione comprensivo del crono programma, deve essere inviato entro 30 giorni</p>	<p><i>Art. 24- Gestione dei relitti rurali</i></p> <p>1. Il Comune notifica le proposte di gestione corredate dal relativo programma ai proprietari dei relitti rurali, invitandoli a stipulare un accordo con i soggetti interessati al recupero e valorizzazione dei fondi.</p> <p>2. Copia del contratto concluso tra il proprietario del relitto ed il soggetto interessato alla sua valorizzazione comprensivo del crono programma, deve essere inviato entro 30 giorni</p>

¹⁴ Commi da 2 a 9 inseriti su proposta dell'Arch. Domenico Libardi.

Rilievi effettuati al Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale
dei Comuni BLOWINE a seguito delle consultazioni
e degli incontri con i portatori di interesse.

<p>al Comune, che, nel termine di 30 giorni dalla data dell'avvenuto recupero del fondo, accertato sulla base del programma di gestione, cancella il fondo stesso dall'elenco dei relitti rurali.</p> <p>3. Con le stesse modalità di cui al comma precedente, il Comune effettua la cancellazione del fondo dall'elenco dei relitti rurali anche nel caso in cui il suo recupero sia effettuato dal proprietario che ottemperi autonomamente.</p> <p>4. In assenza di richieste di assegnazione, ed a fronte dell'inerzia del proprietario notificato, il Comune può assumere l'iniziativa di individuare, in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati i soggetti disponibili ad assumere la gestione dei relitti rurali.</p> <p>5. I rapporti contrattuali tra gestori e proprietari dei relitti rurali sono regolati dall'art. 45 L. n. 203/1982 sui contratti agrari.</p>	<p>al Comune, che, nel termine di 30 giorni dalla data dell'avvenuto recupero del fondo, accertato sulla base del programma di gestione, cancella il fondo stesso dall'elenco dei relitti rurali.</p> <p>3. Con le stesse modalità di cui al comma precedente, il Comune effettua la cancellazione del fondo dall'elenco dei relitti rurali anche nel caso in cui il suo recupero sia effettuato dal proprietario che ottemperi autonomamente.</p> <p>4. In assenza di richieste di assegnazione, ed a fronte dell'inerzia del proprietario notificato, il Comune può assumere l'iniziativa di individuare, in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati i soggetti disponibili ad assumere la gestione dei relitti rurali.</p> <p>5. I rapporti contrattuali tra gestori e proprietari dei relitti rurali sono regolati dall'art. 45 L. n. 203/1982 sui contratti agrari.</p> <p>6. Il Comune si attiverà per agevolare l'accesso ai fondi eventualmente interclusi.¹⁵</p>
<p><i>Ex Art. 29- Eliminazione di infestanti</i></p> <p>1. Tutti i proprietari o detentori frontisti di tutte le strade statali, provinciali e comunali, sentieri e scalinate soggette a pubblico transito hanno l'obbligo di provvedere, a proprie spese, al taglio di tutte le essenze vegetali, sia verdi che secche, che fuoriescono dalla loro proprietà e si riversano in carreggiata stradale, sentieri o scalinate e di provvedere per proprio conto allo smaltimento dei rifiuti derivati dalla potatura. Ai proprietari confinanti le strade si applicano altresì l'art. 29 ss. D. Lgs. n. 285/1992 ss.mm.ii.</p> <p><u>2. A tal fine è vietata la pratica dell'eliminazione delle erbe e degli arbusti infestanti tramite il fuoco e l'uso di prodotti diserbanti o erbicidi.</u></p>	<p><i>Art. 28- Eliminazione di infestanti</i></p> <p>1. Tutti i proprietari o detentori frontisti di tutte le strade statali, provinciali e comunali, sentieri e scalinate soggette a pubblico transito hanno l'obbligo di provvedere, a proprie spese, al taglio di tutte le essenze vegetali, sia verdi che secche, che fuoriescono dalla loro proprietà e si riversano in carreggiata stradale, sentieri o scalinate e di provvedere per proprio conto allo smaltimento dei rifiuti derivati dalla potatura. Ai proprietari confinanti le strade si applicano altresì l'art. 29 ss. D. Lgs. n. 285/1992 ss.mm.ii.</p> <p>2. A tal fine è vietata la pratica dell'eliminazione delle erbe e degli arbusti infestanti tramite il fuoco e l'uso di prodotti diserbanti o erbicidi.</p>

¹⁵ Comma 6 inserito su proposta di Domizio Pigna.

Rilievi effettuati al Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale
dei Comuni BLOWINE a seguito delle consultazioni
e degli incontri con i portatori di interesse.

	<i>È possibile usare gli erbicidi consentiti dalla legge ad esclusione del glifosate¹⁶.</i>
<p><i>Ex Art. 30- Distanze per fossi, canali ed alberi</i></p> <p>1. Chi vuole scavare fossi o canali o vuol piantare alberi presso il confine è tenuto a osservare gli artt. 891 ss. c.c.</p> <p>2. Per la realizzazione di canali di bonifica e/o irrigui di competenza dell'Ente di Bonifica, si applicano le distanze previste dalle specifiche leggi in materia o i regolamenti dell'Ente stesso.</p> <p>3. Qualora alberi, ramaglie, terriccio o altro, per effetto delle intemperie o altra causa, vengano a cadere, dai fondi privati, sul piano stradale di uso pubblico, i proprietari e/o i conduttori sono tenuti al ripristino dell'area nel più breve tempo possibile. In caso di inadempienza i costi sostenuti dalla pubblica amministrazione sono addebitati oltre all'eventuale sanzione.</p>	<p><i>Art. 29- Distanze per fossi, canali ed alberi</i></p> <p>1. Chi vuole scavare fossi o canali o vuol piantare alberi presso il confine è tenuto a osservare gli artt. 891 ss. c.c.</p> <p>2. Per la realizzazione di canali di bonifica e/o irrigui di competenza dell'Ente di Bonifica, si applicano le distanze previste dalle specifiche leggi in materia o i regolamenti dell'Ente stesso.</p> <p>3. Qualora alberi, ramaglie, terriccio, residui delle potature¹⁷ o altro, per effetto delle intemperie, del vento¹⁸ o altra causa, vengano a cadere, dai fondi privati, sul piano stradale di uso pubblico, i proprietari e/o i conduttori sono tenuti al ripristino dell'area nel più breve tempo possibile. In caso di inadempienza i costi sostenuti dalla pubblica amministrazione sono addebitati oltre all'eventuale sanzione.</p>
<p><i>Ex Art. 31 - Gestione di fossi e canali privati</i></p> <p>1. Al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi, canali e impluvi naturali.</p> <p><u>2. I proprietari o conduttori dei fondi possono modificare la struttura ed il percorso di fossi, canali o impluvi naturali esclusivamente in presenza di una preventiva autorizzazione del Comune.</u></p> <p><u>3. L'istanza di autorizzazione</u> di cui al comma 2 deve essere corredata dalla seguente documentazione elaborata da tecnico abilitato che potrà usufruire del materiale reso</p>	<p><i>Art. 30 - Gestione di fossi e canali privati</i></p> <p>1. Al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi, canali e impluvi naturali.</p> <p><i>2. I proprietari o conduttori dei fondi possono modificare la struttura ed il percorso di fossi, canali o impluvi naturali esclusivamente in presenza di una segnalazione (SCIA) da trasmettere al Comune¹⁹.</i></p> <p><i>3. La segnalazione²⁰</i> di cui al comma 2 deve essere corredata dalla seguente documentazione elaborata da tecnico abilitato che potrà usufruire del materiale reso</p>

¹⁶ Sostituzione testo del comma 2 dell'art. 28 proposta da Domizio Pigna.

¹⁷ Integrazione proposta da Floriano Panza.

¹⁸ Integrazione proposta da Floriano Panza.

¹⁹ Modifica comma 2 proposta dall'Arch. Luca Sebastianelli, UTC Guardia Sanframondi.

²⁰ Modifica proposta dall'Arch. Luca Sebastianelli, UTC Guardia Sanframondi.

*Rilievi effettuati al Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale
dei Comuni BIOWINE a seguito delle consultazioni
e degli incontri con i portatori di interesse.*

<p>disponibile nel Geodatabase BioWine del comune:</p> <p>a) relazione tecnica illustrativa dell'intervento; b) documentazione fotografica dello stato di fatto; c) progetto dell'opera; d) idonei rilievi topografici ed estremi catastali dei fondi oggetto dell'intervento; e) tempi di realizzazione dell'opera.</p> <p><u>4. L'autorizzazione per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 viene rilasciata nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, prescrivendo le modalità tecniche di realizzazione dell'opera che minimizzino il suo impatto ambientale; nello stesso termine è comunicato all'istante il provvedimento di rigetto della stessa, qualora dall'istruttoria del procedimento risulti che l'intervento ipotizzato rechi pregiudizio al naturale deflusso delle acque.</u></p> <p>5. I proprietari e conduttori dei fondi e gli aventi diritto sono responsabili del razionale utilizzo e della sistemazione idraulica dei propri terreni, al fine di non pregiudicare l'efficienza del sistema di scolo e di difesa idraulica. In particolare sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none">- garantire la continuità idraulica della rete di scolo;- mantenere i volumi di invaso disponibili eventualmente compensandoli con nuovi volumi;- evitare la compattazione delle superfici coltivate;- evitare arature nella direzione di massima pendenza del fondo qualora arrechino pregiudizio al sistema idraulico. <p>6. I proprietari, i conduttori e gli aventi diritto dei terreni sono tenuti a osservare le disposizioni contenute nel R.D. 368/1904 art.</p>	<p>disponibile nel Geodatabase BioWine del comune:</p> <p>a) relazione tecnica illustrativa dell'intervento; b) documentazione fotografica dello stato di fatto; c) progetto dell'opera; d) idonei rilievi topografici ed estremi catastali dei fondi oggetto dell'intervento; e) tempi di realizzazione dell'opera.</p> <p><i>4. Nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, qualora l'intervento proposto rechi pregiudizio al naturale deflusso delle acque termine è comunicato al proprietario il provvedimento di rigetto della stessa²¹.</i></p> <p>5. I proprietari e conduttori dei fondi e gli aventi diritto sono responsabili del razionale utilizzo e della sistemazione idraulica dei propri terreni, al fine di non pregiudicare l'efficienza del sistema di scolo e di difesa idraulica. In particolare sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none">- garantire la continuità idraulica della rete di scolo;- mantenere i volumi di invaso disponibili eventualmente compensandoli con nuovi volumi;- evitare la compattazione delle superfici coltivate;- evitare arature nella direzione di massima pendenza del fondo qualora arrechino pregiudizio al sistema idraulico. <p>6. I proprietari, i conduttori e gli aventi diritto dei terreni sono tenuti a osservare le disposizioni contenute nel R.D. 368/1904 art. 140 che si ritiene interamente recepito e applicabile nel territorio comunale, e nel Libro III, Titolo VI del Codice Civile.</p> <p>7. Lungo entrambi i lati dei canali o corsi d'acqua pubblici vanno mantenute, con continuità, fasce</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

²¹ Modifica del comma 4 proposta dall'Arch. Luca Sebastianelli, UTC Guardia Sanframondi.

Rilievi effettuati al Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale
dei Comuni BLOWINE a seguito delle consultazioni
e degli incontri con i portatori di interesse.

<p>140 che si ritiene interamente recepito e applicabile nel territorio comunale, e nel Libro III, Titolo VI del Codice Civile.</p> <p>7. Lungo entrambi i lati dei canali o corsi d'acqua pubblici vanno mantenute, con continuità, fasce di rispetto della larghezza: almeno metri 10 per i corsi d'acqua, canali ricettori finali e principali, almeno metri 4 per i canali secondari misurati dal ciglio della sponda o dal piede esterno dell'argine. Le fasce sono riservate alle operazioni di manutenzione e di gestione del corso d'acqua e al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo. Il comune indica i corsi d'acqua principali come da classificazione regionale o del Consorzio di Bonifica.</p> <p>8. Le fasce di rispetto, di cui al comma 7, possono essere interessate solamente da colture erbacee salvo disposizioni diverse quali fasce tampone (D.M. n. 30125/2009 ss.mm.ii.). La fascia della larghezza di 2 metri decorrente i canali di cui sopra non deve essere interessata da alcuna lavorazione meccanica.</p> <p>9. Il personale e i mezzi operativi incaricati alla sorveglianza e alla manutenzione e gestione del sistema di scolo pubblico possono accedere alle proprietà private e alle fasce di rispetto sopra definite per effettuare i rilievi e gli interventi necessari.</p> <p>10. A chi impedisce l'ingresso disciplinato dal comma 9 si applica la normativa in materia di responsabilità civile di cui agli artt. 2043 ss. c.c. e 1218 ss. c.c.</p>	<p>di rispetto della larghezza: almeno metri 1,5²² per i corsi d'acqua, canali ricettori finali e principali, almeno metri 1,5²³ per i canali secondari misurati dal ciglio della sponda o dal piede esterno dell'argine. Le fasce sono riservate alle operazioni di manutenzione e di gestione del corso d'acqua e al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo. Il comune indica i corsi d'acqua principali come da classificazione regionale o del Consorzio di Bonifica.</p> <p>8. Le fasce di rispetto, di cui al comma 7, possono essere interessate solamente da colture erbacee salvo usi e consuetudini locali²⁴ e disposizioni diverse quali fasce tampone o (D.M. n. 30125/2009 ss.mm.ii.). La fascia della larghezza di 1,5 metri decorrente i canali di cui sopra non deve essere interessata da alcuna lavorazione meccanica.</p> <p>9. Il personale e i mezzi operativi incaricati alla sorveglianza e alla manutenzione e gestione del sistema di scolo pubblico possono accedere alle proprietà private e alle fasce di rispetto sopra definite per effettuare i rilievi e gli interventi necessari.</p> <p>10. A chi impedisce l'ingresso disciplinato dal comma 9 si applica la normativa in materia di responsabilità civile di cui agli artt. 2043 ss. c.c. e 1218 ss. c.c.</p>
<p><i>Art. 35 - Distanze di rispetto dalle strade e dalle aree sensibili o specifiche, nell'esercizio delle attività agricole</i></p>	<p><i>Art. 34 - Distanze di rispetto dalle strade e dalle aree sensibili o specifiche, nell'esercizio delle attività agricole</i></p>

²² Modifica proposta da Domizio Pigna e Coldiretti.

²³ Modifica proposta da Domizio Pigna e Coldiretti.

²⁴ Integrazione proposta da Domizio Pigna.

*Rilievi effettuati al Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale
dei Comuni BIoWINE a seguito delle consultazioni
e degli incontri con i portatori di interesse.*

<p>1. Nello svolgimento delle attività agricole, i proprietari di fondi agricoli che confinano con le strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal ciglio della strada, in modo che la terra lavorata non invada la pertinenza stradale; nei casi in cui le strade non siano dotate di cunetta, i proprietari dei fondi sono egualmente tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal confine stradale.</p> <p>2. I filari dei vigneti, degli oliveti o di altre coltivazioni arboree, di nuovo impianto o reimpianto, provvisti di pali di sostegno e di tiranti, disposti sia parallelamente che perpendicolarmente dalle strade ad uso pubblico devono essere posti a una distanza non inferiore <u>a metri 6.00</u> dal bordo esterno del confine stradale.</p> <p><u>3. La distanza può essere ridotta a metri 3 solo nei casi di disposizione parallela dei filari qualora vengano garantiti, nel caso dei trattamenti fitosanitari, sistemi di irrorazione con macchine a tunnel con recupero o manualmente dall'esterno verso l'interno con lancia a mano a bassa pressione o macchine dotate di ugelli antideriva e paratia laterale mobile.</u></p> <p><u>4. Una fascia vegetale è preferibile venga interposta - laddove possibile in conformità con le norme del codice della strada o di tutela paesaggistica - tra l'impianto di vigneto, uliveto o di altre coltivazioni arboree, e la strada, a distanza di non meno di 3 metri dal bordo esterno del confine stradale, con la funzione di contenere la eventuale deriva da prodotti fitosanitari, favorire la conservazione della biodiversità. I pali di sostegno e i tiranti degli</u></p>	<p>1. Nello svolgimento delle attività agricole, i proprietari di fondi agricoli che confinano con le strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal ciglio della strada, in modo che la terra lavorata non invada la pertinenza stradale; nei casi in cui le strade non siano dotate di cunetta, i proprietari dei fondi sono egualmente tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal confine stradale <u>salvo altre disposizioni di legge²⁵.</u></p> <p>2. I filari dei vigneti, degli oliveti o di altre coltivazioni arboree, di nuovo impianto o reimpianto, provvisti di pali di sostegno e di tiranti, disposti sia parallelamente che perpendicolarmente dalle strade ad uso pubblico devono essere posti a una distanza non inferiore <u>a metri 1.00²⁶</u> dal bordo esterno del confine stradale se il filare è perpendicolare alla strada, <u>a metri 1.00 se il filare è parallelo²⁷.</u></p> <p>3. La distanza può essere ridotta a metri 3 solo nei casi di disposizione parallela dei filari qualora vengano garantiti, nel caso dei trattamenti fitosanitari, sistemi di irrorazione con macchine a tunnel con recupero o manualmente dall'esterno verso l'interno con lancia a mano a bassa pressione o macchine dotate di ugelli antideriva e paratia laterale mobile.</p> <p>4. Una fascia vegetale è preferibile venga interposta - laddove possibile in conformità con le norme del codice della strada o di tutela paesaggistica - tra l'impianto di vigneto, uliveto o di altre coltivazioni arboree, e la strada, a distanza di non meno di 3 metri dal bordo esterno del confine stradale, con la funzione di contenere la eventuale deriva da prodotti fitosanitari, favorire la conservazione della</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

²⁵ Integrazione proposta del gruppo di lavoro del 4.10.19 a Guardia Sanframondi.

²⁶ Modifica proposta da Domizio Pigna.

²⁷ Integrazione proposta da Domizio Pigna.

Rilievi effettuati al Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale
dei Comuni BLOWINE a seguito delle consultazioni
e degli incontri con i portatori di interesse.

impianti sono da considerarsi parti integranti delle colture stesse.

5. I filari di vigneti, uliveti e altri fruttiferi di nuovo impianto o reimpianto, o altre coltivazioni con necessità di trattamenti fitosanitari ancorché non provvisti di pali di sostegno e tiranti, adiacenti alle aree sensibili, o specifiche ad esclusione delle strade e i corsi d'acqua (Cfr. Titolo IV, "Uso e Gestione Prodotti Fitosanitari") devono mantenere una distanza dalle citate aree di almeno 10 metri lineari. La distanza può essere ridotta nei seguenti casi:

- **metri 7** qualora sia interposta una siepe o fascia alberata costituita da varietà autoctone con precoce formazione fogliare in grado di trattenere eventuale deriva da prodotti fitosanitari;

- metri 5 qualora l'irrorazione avvenga con sistemi che evitino la formazione di deriva quali macchine a tunnel con recupero o manualmente con lancia a mano a bassa pressione, dall'esterno verso l'interno del primo filare.

6. Le distanze di cui al comma 3 del presente articolo, vengono raddoppiate in adiacenza ad aree particolarmente sensibili (Cfr. Titolo IV Gestione ed uso Prodotti Fitosanitari).

7. Qualora in prossimità di aree coltivate venga attivato un intervento edilizio di iniziativa pubblica o privata con caratteristiche di area sensibile o specifica, il proponente dovrà costituire al limite della proprietà titolare dell'intervento in conformità alle normative vigenti, una siepe o fascia alberata costituita da varietà con precoce formazione fogliare per preservare le pertinenze da accidentale deriva da prodotti fitosanitari.

biodiversità. I pali di sostegno e i tiranti degli impianti sono da considerarsi parti integranti delle colture stesse.²⁸

3. I filari di vigneti, uliveti e altri fruttiferi di nuovo impianto o reimpianto, o altre coltivazioni con necessità di trattamenti fitosanitari ancorché non provvisti di pali di sostegno e tiranti, adiacenti alle aree sensibili, o specifiche ad esclusione delle strade e i corsi d'acqua (Cfr. Titolo IV, "Uso e Gestione Prodotti Fitosanitari") devono mantenere una distanza dalle citate aree di almeno 10 metri lineari. La distanza può essere ridotta nei seguenti casi:

- **metri 5²⁹** qualora sia interposta una siepe o fascia alberata costituita da varietà autoctone con precoce formazione fogliare (solo piante a foglie caduche) in grado di trattenere eventuale deriva da prodotti fitosanitari;

- metri 5 qualora l'irrorazione avvenga con sistemi che evitino la formazione di deriva quali macchine a tunnel con recupero o manualmente con lancia a mano a bassa pressione, dall'esterno verso l'interno del primo filare.

4. Le distanze di cui al comma 3 del presente articolo, vengono raddoppiate in adiacenza ad aree particolarmente sensibili (Cfr. Titolo IV Gestione ed uso Prodotti Fitosanitari).

5. Qualora in prossimità di aree coltivate venga attivato un intervento edilizio di iniziativa pubblica o privata con caratteristiche di area sensibile o specifica, il proponente dovrà costituire al limite della proprietà titolare dell'intervento in conformità alle normative vigenti, una siepe o fascia alberata costituita da varietà con precoce formazione fogliare per preservare le pertinenze da accidentale deriva da prodotti fitosanitari.

²⁸ Eliminazione commi 3-4 proposta del gruppo di lavoro del 4.10.19 a Guardia Sanframondi.

²⁹ Modifica proposta da Domizio Pigna.

*Rilievi effettuati al Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale
dei Comuni BLOWINE a seguito delle consultazioni
e degli incontri con i portatori di interesse.*

<p><i>Ex Art. 37- Sistemazioni agrarie e movimenti di terra</i></p> <p><u>1. Per le ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie, l'istanza di autorizzazione all'intervento</u> deve essere presentata al Comune e, in aree interessate da bosco e/o soggette a vincolo idrogeologico, anche al Servizio Forestale Regionale, corredata dalla seguente documentazione predisposta da tecnici abilitati che potranno avvalersi delle informazioni contenute nel Geodatabase del progetto BioWine:</p> <p>a) progetto dell'opera comprensivo di relazione tecnica generale dell'intervento, rilievi topografici corredati di piani quotati a curve di livello, sezioni in numero congruo ed estesi anche al di fuori dell'ambito di intervento ed estremi catastali dei fondi oggetto dell'intervento;</p> <p>b) documentazione fotografica dello stato di fatto;</p> <p>c) relazione geologica-geotecnica e relazione di compatibilità idraulica;</p> <p>d) relazione agronomica con una specifica descrizione delle caratteristiche dei suoli presenti nell'area e delle misure che si prevede di attuare per garantire la ricomposizione delle caratteristiche dei suoli stessi anche con riferimento alle misure compensative forestali;</p> <p>e) eventuale relazione paesaggistica per i Beni Ambientali ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;</p> <p>f) eventuale V. Inc. A per aree SIC e ZPS della Rete Natura 2000.</p> <p>2. Le movimentazioni di terreno svolte nell'ambito delle attività agricole si distinguono in:</p>	<p><i>Art. 36- Sistemazioni agrarie e movimenti di terra</i></p> <p><u>1. Per le ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie, la segnalazione (SCIA) dell'intervento³⁰</u> deve essere presentata al Comune e, in aree interessate da bosco e/o soggette a vincolo idrogeologico, anche al Servizio Forestale Regionale, corredata dalla seguente documentazione predisposta da tecnici abilitati che potranno avvalersi delle informazioni contenute nel Geodatabase del progetto BioWine:</p> <p>a) progetto dell'opera comprensivo di relazione tecnica generale dell'intervento, rilievi topografici corredati di piani quotati a curve di livello, sezioni in numero congruo ed estesi anche al di fuori dell'ambito di intervento ed estremi catastali dei fondi oggetto dell'intervento;</p> <p>b) documentazione fotografica dello stato di fatto;</p> <p>c) relazione geologica-geotecnica e relazione di compatibilità idraulica;</p> <p>d) relazione agronomica con una specifica descrizione delle caratteristiche dei suoli presenti nell'area e delle misure che si prevede di attuare per garantire la ricomposizione delle caratteristiche dei suoli stessi anche con riferimento alle misure compensative forestali;</p> <p>e) eventuale relazione paesaggistica per i Beni Ambientali ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;</p> <p>f) eventuale V. Inc. A per aree SIC e ZPS della Rete Natura 2000.</p> <p>2. Le movimentazioni di terreno svolte nell'ambito delle attività agricole si distinguono in:</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

³⁰ Modifica proposta dall'Arch. Luca Sebastianelli, UTC Guardia Sanframondi.

*Rilievi effettuati al Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale
dei Comuni BIoWINE a seguito delle consultazioni
e degli incontri con i portatori di interesse.*

<p>a) attività ordinarie svolte normalmente dall'agricoltore, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, affinché il fondo nel quale insistono delle colture agricole mantenga la propria funzionalità, quali:</p> <ul style="list-style-type: none">- aratura e altre lavorazioni del terreno funzionali alle operazioni colturali;- sostituzione di singole viti, olivi o altre piante arboree;- sostituzione di tutori all'interno dei vigneti o altri arboreti;- pareggiamento dei terrazzamenti nelle aree collinari;- sistemazione di preesistenti reti di regimazione delle acque o reti drenanti;- ogni altra attività che possa rientrare in questa categoria. <p>Per le suddette attività ordinarie non viene richiesta la presentazione di alcuna comunicazione ovvero documentazione.</p> <p>Nelle aree non soggette a vincolo idrogeologico o paesaggistico ambientale, il semplice impianto di arboreto/vigneto viene considerato intervento ordinario inerente l'esercizio dell'attività agro-silvo pastorale che non comporta alterazioni permanenti dello stato dei luoghi né dell'assetto idrogeologico del territorio. Nel caso di vincolo idrogeologico o paesaggistico-ambientale è prevista la comunicazione preventiva al Comune.</p> <p>b) attività di manutenzione agraria, è prevista la possibilità di eseguire sterri e riporti entro spessori non superiori a cm 50 (intesi come variazione di quota di ogni singolo punto sia di sterro che di riporto) con riferimento a superfici non superiori a 5000 mq; sistemazione di frane di modesta entità; sostituzione di preesistenti reti di regimazione delle acque o reti drenanti. In ogni caso gli sterri ed i riporti non dovranno andare a modificare l'assetto idrogeologico del terreno.</p>	<p>a) attività ordinarie svolte normalmente dall'agricoltore, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, affinché il fondo nel quale insistono delle colture agricole mantenga la propria funzionalità, quali:</p> <ul style="list-style-type: none">- aratura e altre lavorazioni del terreno funzionali alle operazioni colturali;- sostituzione di singole viti, olivi o altre piante arboree;- sostituzione di tutori all'interno dei vigneti o altri arboreti;- pareggiamento dei terrazzamenti nelle aree collinari;- sistemazione di preesistenti reti di regimazione delle acque o reti drenanti;- ogni altra attività che possa rientrare in questa categoria. <p>Per le suddette attività ordinarie non viene richiesta la presentazione di alcuna comunicazione ovvero documentazione.</p> <p>Nelle aree non soggette a vincolo idrogeologico o paesaggistico ambientale, il semplice impianto di arboreto/vigneto viene considerato intervento ordinario inerente l'esercizio dell'attività agro-silvo pastorale che non comporta alterazioni permanenti dello stato dei luoghi né dell'assetto idrogeologico del territorio. Nel caso di vincolo idrogeologico o paesaggistico-ambientale è prevista la comunicazione preventiva al Comune.</p> <p>b) attività di manutenzione agraria, è prevista la possibilità di eseguire sterri e riporti entro spessori non superiori a cm 50 (intesi come variazione di quota di ogni singolo punto sia di sterro che di riporto) con riferimento a superfici non superiori a 5000 mq; sistemazione di frane di modesta entità; sostituzione di preesistenti reti di regimazione delle acque o reti drenanti. In ogni caso gli sterri ed i riporti non dovranno andare a modificare l'assetto idrogeologico del terreno.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rilievi effettuati al Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale
dei Comuni BLOWINE a seguito delle consultazioni
e degli incontri con i portatori di interesse.

<p><u>Le attività di manutenzione agraria prevedono la presentazione di idoneo titolo abilitativo al Comune, al quale dovrà essere allegata la documentazione indicata al precedente comma 1 e laddove necessario, l'acquisizione del parere degli Enti terzi interessati in ragione dei vincoli o servitù insistenti sull'area interessata dall'intervento. I lavori potranno essere iniziati solo dopo l'acquisizione dei suddetti pareri ed il rilascio del relativo titolo abilitativo.</u></p> <p>c) sistemazioni agrarie che comprendono l'insieme delle attività che vanno a modificare in modo consistente il fondo rustico e conseguentemente il territorio; nella sistemazione è possibile effettuare sterri e/o riporti dei terreni fino ad 1 m. Sono possibili deroghe in eccedenza su aree limitate e per valide motivazioni (sistemazione di frane, necessità di creare un corretto raccordo con aree adiacenti, ecc.) fino al 10% della superficie dell'intervento con un massimo di 2000 mq.</p> <p><u>3. Per le attività di sistemazione agraria deve essere presentata domanda di idoneo titolo abilitativo al Comune a cui dovrà essere allegata la documentazione indicata al precedente comma 1 ed in particolare tutto ciò che è necessario al fine di acquisire il parere di enti terzi.</u></p> <p>4. Qualora non vi siano compensazioni tra scavi e riporti in sito, dovranno essere seguite le indicazioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di gestione delle terre e rocce da scavo (D. Lgs. n. 152/2006, artt. 185 e 186 ss.mm.ii., <u>D.M. n. 161/2012</u>). <u>I lavori potranno essere iniziati dopo il rilascio di idoneo titolo abilitativo da parte del Comune.</u></p>	<p>terreno. <u>Per le attività di manutenzione agraria si seguono le regole previste dal comma 1.</u>³¹</p> <p>c) sistemazioni agrarie che comprendono l'insieme delle attività che vanno a modificare in modo consistente il fondo rustico e conseguentemente il territorio; nella sistemazione è possibile effettuare sterri e/o riporti dei terreni fino ad 1 m. Sono possibili deroghe in eccedenza su aree limitate e per valide motivazioni (sistemazione di frane, necessità di creare un corretto raccordo con aree adiacenti, ecc.) fino al 10% della superficie dell'intervento con un massimo di 2000 mq.</p> <p><u>3. Per le attività di sistemazione agraria si seguono le regole previste dal comma 1.</u>³²</p> <p>4. Qualora non vi siano compensazioni tra scavi e riporti in sito, dovranno essere seguite le indicazioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di gestione delle terre e rocce da scavo (D. Lgs. n. 152/2006, artt. 185 e 186 ss.mm.ii., <u>DPR n. 120/2017</u>³³). <u>I lavori potranno essere iniziati seguendo la procedura prevista dal comma 1.</u>³⁴</p> <p>5. Nell'impianto di nuovo arboreto dovranno essere utilizzati dei tutori rispondenti alle seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none">• pali in legno;• <u>pali in metallo zincati</u>³⁵ o tipo corten e similari, colorati in marrone, tondini metallici;• pali in cemento colorato in marrone;• è vietato l'uso di pali di recupero tipo ENEL, TELECOM, traversine ferroviarie e simili, pali inox o riflettenti. <p>6. Per gli interventi di manutenzione agraria e di sistemazioni agrarie, qualora ricadenti all'interno dell'ambito soggetto a vincolo</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

³¹ Modifica proposta dall'Arch. Luca Sebastianelli, UTC Guardia Sanframondi.

³² Modifica proposta dall'Arch. Luca Sebastianelli, UTC Guardia Sanframondi.

³³ Modifica proposta da Coldiretti.

³⁴ Modifica proposta dall'Arch. Luca Sebastianelli, UTC Guardia Sanframondi.

³⁵ Integrazione proposta da Domizio Pigna.

Rilievi effettuati al Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale
dei Comuni BIOWINE a seguito delle consultazioni
e degli incontri con i portatori di interesse.

<p>5. Nell'impianto di nuovo arboreto dovranno essere utilizzati dei tutori rispondenti alle seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pali in legno; • pali in metallo tipo corten o similari, colorati in marrone, tondini metallici; • pali in cemento colorato in marrone; • è vietato l'uso di pali di recupero tipo ENEL, TELECOM, traversine ferroviarie e simili, pali inox o riflettenti. <p>6. Per gli interventi di manutenzione agraria e di sistemazioni agrarie, qualora ricadenti all'interno dell'ambito soggetto a vincolo paesaggistico – ambientale, dovrà essere richiesta anche l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.</p>	<p>paesaggistico – ambientale, dovrà essere richiesta anche l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.</p>
<p><i>Ex Art. 38- Disposizione delle colture.</i></p> <p>1. Nell'impianto o reimpianto di vigneti, uliveti e arboreti devono di norma essere rispettate le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se si effettuano movimenti di terra con sterri e riporti deve essere mantenuto in superficie lo strato attivo del terreno agrario (primi 30/40 cm); - con pendenze inferiori al 10% sono possibili tutte le sistemazioni; - in collina le sistemazioni dovranno perseguire al miglioramento della gestione delle acque e della stabilità complessiva dei pendii, anche in termini di dilavamento ed erosione; - la disposizione dei filari di impianto dovrà, ove possibile, seguire le curve di livello; - è consentita la disposizione a rittochino o altra disposizione fino a pendenze del 30%, a condizione che si rispettino le pratiche agrotecniche e di sistemazione idraulica finalizzate al contenimento dei processi di erosione; 	<p><i>Art. 37- Disposizione delle colture.</i></p> <p>1. Nell'impianto o reimpianto di vigneti, uliveti e arboreti devono di norma essere rispettate le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se si effettuano movimenti di terra con sterri e riporti deve essere mantenuto in superficie lo strato attivo del terreno agrario (primi 30/40 cm); - con pendenze inferiori al 15%³⁶ sono possibili tutte le sistemazioni; - in collina le sistemazioni dovranno perseguire al miglioramento della gestione delle acque e della stabilità complessiva dei pendii, anche in termini di dilavamento ed erosione; - la disposizione dei filari di impianto dovrà, ove possibile, seguire le curve di livello; - è consentita la disposizione a rittochino o altra disposizione fino a pendenze del 30%, a condizione che si rispettino le pratiche agrotecniche e di sistemazione idraulica finalizzate al contenimento dei processi di erosione;

³⁶ Modifica effettuata su proposta del gruppo di lavoro del 4.10.19 a Guardia Sanframondi.

*Rilievi effettuati al Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale
dei Comuni BLOWINE a seguito delle consultazioni
e degli incontri con i portatori di interesse.*

<p>- la lunghezza dei filari non dovrà essere superiore a 50-80 metri; oltre tale dimensione il filare dovrà essere interrotto prevedendo l'inserimento di una capezzagna con rete idraulica captante che permetta il deflusso delle acque meteoriche a valle mediante adeguate reti scolanti (fognature, condotte, canalette, drenaggi); a valle le acque dovranno essere raccolte in corsi d'acqua naturali o bacini naturali e/o artificiali. Con pendenze superiori al 10% sono richiesti inerbimenti degli interfilari;</p> <p>- con pendenze tra 31% e 70% sono possibili solo sistemazioni a ciglioni raccordati o terrazze raccordate con un filare per banchina che deve avere larghezza inferiore a metri 2,00 a seconda della pendenza e della profondità del terreno agrario; ogni 2-5 terrazzamenti stretti è possibile inserire un terrazzamento più largo per il transito dei mezzi meccanici; il ripiano avrà di norma leggera pendenza verso l'esterno per favorire lo sgrondo delle acque meteoriche.</p> <p>- oltre il 70% di pendenza è lasciato spazio al bosco, al prato o al pascolo;</p> <p>- i vigneti storici devono mantenere la sistemazione originaria adeguandosi comunque alle norme relative alle distanze da strade, fossi, confini. Le superfici caratterizzate da terrazzamenti (con muretto a secco, ciglione erboso, gradone, ecc.) devono essere conservate. Tale forma di sistemazione agricola ha lo scopo di assicurare la difesa del suolo agrario con la formazione di ripiani che consentono il deflusso e la divisione delle acque meteoriche ed il loro ordinato convogliamento verso sbocchi prestabiliti.</p> <p>2. Al fine di un inserimento armonico nell'ambito paesaggistico – ambientale devono essere rispettate le seguenti indicazioni:</p>	<p>la lunghezza dei filari non dovrà essere superiore a 50-80 metri; oltre tale dimensione il filare dovrà essere interrotto prevedendo l'inserimento di una capezzagna con rete idraulica captante che permetta il deflusso delle acque meteoriche a valle mediante adeguate reti scolanti (fognature, condotte, canalette, drenaggi); a valle le acque dovranno essere raccolte in corsi d'acqua naturali o bacini naturali e/o artificiali. Con pendenze superiori al 10% sono richiesti inerbimenti degli interfilari;³⁷</p> <p>- con pendenze tra 31% e 70% sono possibili solo sistemazioni a ciglioni raccordati o terrazze raccordate con un filare per banchina che deve avere larghezza inferiore a metri 2,00 a seconda della pendenza e della profondità del terreno agrario; ogni 2-5 terrazzamenti stretti è possibile inserire un terrazzamento più largo per il transito dei mezzi meccanici; il ripiano avrà di norma leggera pendenza verso l'esterno per favorire lo sgrondo delle acque meteoriche.</p> <p>- oltre il 70% di pendenza è lasciato spazio al bosco, al prato o al pascolo;</p> <p>- i vigneti storici devono mantenere la sistemazione originaria adeguandosi comunque alle norme relative alle distanze da strade, fossi, confini. Le superfici caratterizzate da terrazzamenti (con muretto a secco, ciglione erboso, gradone, ecc.) devono essere conservate. Tale forma di sistemazione agricola ha lo scopo di assicurare la difesa del suolo agrario con la formazione di ripiani che consentono il deflusso e la divisione delle acque meteoriche ed il loro ordinato convogliamento verso sbocchi prestabiliti.</p> <p>2. Al fine di un inserimento armonico nell'ambito paesaggistico – ambientale devono essere rispettate le seguenti indicazioni:</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

³⁷ Eliminazione effettuata su proposta di Domizio Pigna.

Rilievi effettuati al Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale
dei Comuni BLOWINE a seguito delle consultazioni
e degli incontri con i portatori di interesse.

<p>- l'interfilare deve essere inerbito entro 6 mesi dall'impianto dell'arboreto; - le scarpate devono essere inerbite al momento della loro sistemazione, la copertura vegetale deve essere adatta al sostegno del terreno (specie a partenza rapida, a forte accestimento, semina con sistemi di imbrigliamento, idrosemina) e al contenimento dell'erosione superficiale.</p>	<p>- l'interfilare deve essere inerbito entro 6 mesi dall'impianto dell'arboreto; - le scarpate devono essere inerbite al momento della loro sistemazione, la copertura vegetale deve essere adatta al sostegno del terreno (specie a partenza rapida, a forte accestimento, semina con sistemi di imbrigliamento, idrosemina) e al contenimento dell'erosione superficiale.</p>
<p><i>Art. 42 - Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria</i></p> <p>1. È previsto l'obbligo di segnalazione tramite il Comune, all' Ufficio Centrale Fitosanitario della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania, in capo a chiunque sia a conoscenza della presenza reale o sospetta degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme di lotta obbligatoria.</p> <p>2. La finalità di pubblico interesse di cui al comma 1) rende inapplicabile il segreto professionale.</p> <p>3. Nei terreni incolti ed abbandonati (relitti rurali) con colture agrarie non più in produzione, è obbligatorio eseguire gli interventi di difesa e devono essere adottate le seguenti misure fitosanitarie per limitare il diffondersi degli organismi nocivi di cui al comma, adottando le seguenti misure di difesa fitosanitaria:</p> <p>a) tutte le colture arboree (vigneti, oliveti e frutteti) una volta cessata la coltivazione devono essere estirpate totalmente compreso il portainnesto;</p> <p>b) in caso di comprovata impossibilità all'estirpo è comunque obbligatorio provvedere alla difesa</p>	<p><i>Art. 42 - Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria</i></p> <p>1. È previsto l'obbligo di segnalazione tramite il Comune, all' Ufficio Centrale Fitosanitario della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania, in capo a chiunque sia a conoscenza della presenza reale o sospetta degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme di lotta obbligatoria.</p> <p>2. La finalità di pubblico interesse di cui al comma 1) rende inapplicabile il segreto professionale.</p> <p>3. Nei terreni incolti ed abbandonati (relitti rurali) con colture agrarie non più in produzione, è obbligatorio eseguire gli interventi di difesa e devono essere adottate le seguenti misure fitosanitarie per limitare il diffondersi degli organismi nocivi di cui al comma, adottando le seguenti misure di difesa fitosanitaria:</p> <p>a) tutte le colture arboree (vigneti, oliveti e frutteti) una volta cessata la coltivazione devono essere estirpate totalmente³⁸ compreso il portainnesto;</p> <p>b) in caso di comprovata impossibilità all'estirpo è comunque obbligatorio provvedere alla difesa</p>

³⁸ Modifica proposta da Domizio Pigna.

Rilievi effettuati al Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale
dei Comuni BLOWINE a seguito delle consultazioni
e degli incontri con i portatori di interesse.

<p>fitosanitaria nei modi e tempi stabiliti dagli specifici decreti emanati dalle autorità competenti (Regione Campania - Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Ufficio Centrale Fitosanitario ecc.); c) i trattamenti fitosanitari riferiti al precedente punto b) vanno annotati sul Registro dei trattamenti entro e non oltre 7 giorni dall'esecuzione.</p> <p>4. È vietato l'uso di prodotti fitosanitari negli ambiti boschivi o sulle siepi salvo apposita autorizzazione dell'Autorità forestale o del competente Ufficio Centrale Fitosanitario della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania.</p> <p>5. Gli Enti competenti per territorio svolgono attività di controllo sul rispetto degli obblighi di difesa fitosanitaria.</p>	<p>fitosanitaria nei modi e tempi stabiliti dagli specifici decreti emanati dalle autorità competenti (Regione Campania - Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Ufficio Centrale Fitosanitario ecc.); c) i trattamenti fitosanitari riferiti al precedente punto b) vanno annotati sul Registro dei trattamenti entro e non oltre 7 giorni dall'esecuzione.</p> <p><u>Il Comune si attiverà per agevolare l'accesso ai fondi eventualmente interclusi.³⁹</u></p> <p>4. È vietato l'uso di prodotti fitosanitari negli ambiti boschivi o sulle siepi salvo apposita autorizzazione dell'Autorità forestale o del competente Ufficio Centrale Fitosanitario della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania.</p> <p>5. Gli Enti competenti per territorio svolgono attività di controllo sul rispetto degli obblighi di difesa fitosanitaria.</p>
<p><u>Art. 48- Esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti e adozione delle tecniche di difesa integrata e biologica</u></p> <p>1. A partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, devono almeno applicare i principi generali della difesa integrata obbligatoria nel rispetto delle <u>Norme Tecniche per la difesa ed il diserbo integrato delle colture della Regione Campania⁴⁰</u>, quali: a) applicazioni di tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni e delle infezioni, anche con il supporto di bollettini fitosanitari e agrometeorologici;</p>	<p><u>Art. 48- Esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti e adozione delle tecniche di difesa integrata e biologica⁴¹</u></p> <p>1. A partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, devono almeno applicare i principi generali della difesa integrata obbligatoria nel rispetto delle Norme Tecniche per la difesa ed il diserbo integrato delle colture della Regione Campania (<u>fermo restando l'esclusione del glifosate⁴²</u>), quali: a) applicazioni di tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni e delle infezioni,</p>

³⁹ Integrazione proposta da Domizio Pigna.

⁴⁰ Riferimento alle Norme Tecniche proposto dalla Dott.ssa Carla Visca in occasione della giornata di studio del 7.06.19 a Benevento.

⁴¹ Alla scrittura dell'art. 48 ha contribuito il Dott. De Cristofaro, tanto nella sua versione originaria che in quella definitiva.

⁴² Integrazione proposta da Domizio Pigna.

*Rilievi effettuati al Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale
dei Comuni BIoWINE a seguito delle consultazioni
e degli incontri con i portatori di interesse.*

<p>b) utilizzazione prioritaria dei mezzi biologici di controllo delle popolazioni degli organismi nocivi, laddove disponibili;</p> <p>c) ricorso a pratiche di coltivazione appropriate;</p> <p>d) uso di PF che presentino, ad un'analisi comparativa del loro uso nello specifico contesto territoriale, il minor rischio per la salute umana e per l'ambiente.</p> <p>2. L'utilizzo dei prodotti fitosanitari è riservato a personale qualificato munito di certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari.</p> <p>3. In virtù dei principi generali di precauzione, di riduzione dei rischi per la salute umana e di salvaguardia ambientale, i PF devono essere impiegati nella misura strettamente necessaria allo scopo previsto, nell'assoluto rispetto della normativa comunitaria, nazionale e locale vigente, e comunque in scrupolosa ottemperanza delle modalità descritte in etichetta e nella Scheda di Sicurezza del prodotto fitosanitario.</p> <p>4. È vietato l'uso dei prodotti fitosanitari indicati nell'elenco allegato al Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione del 29.05.2015 (dettagliati nell'ALLEGATO IV del presente Regolamento).</p> <p>5. In via transitoria è consentito l'uso dei PF autorizzati dalle Norme tecniche per la difesa ed il diserbo integrato delle colture della Regione Campania. Obiettivo prioritario del presente Regolamento, a seguito di confronto con tutti i portatori di interesse ed alla predisposizione di linee guida per il territorio di riferimento, sarà quello di pervenire al divieto dell'uso di almeno tutti i PF riportanti in etichetta le seguenti indicazioni:</p>	<p>anche con il supporto di bollettini fitosanitari e agrometeorologici;</p> <p>b) utilizzazione prioritaria dei mezzi biologici di controllo delle popolazioni degli organismi nocivi, laddove disponibili;</p> <p>c) ricorso a pratiche di coltivazione appropriate;</p> <p>d) uso di PF che presentino, ad un'analisi comparativa del loro uso nello specifico contesto territoriale, il minor rischio per la salute umana e per l'ambiente.</p> <p>2. L'utilizzo dei prodotti fitosanitari è riservato a personale qualificato munito di certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari.</p> <p>3. In virtù dei principi generali di precauzione, di riduzione dei rischi per la salute umana e di salvaguardia ambientale, i PF devono essere impiegati nella misura strettamente necessaria allo scopo previsto, nell'assoluto rispetto della normativa comunitaria, nazionale e locale vigente, e comunque in scrupolosa ottemperanza delle modalità descritte in etichetta e nella Scheda di Sicurezza del prodotto fitosanitario.</p> <p>4. È vietato l'uso dei prodotti fitosanitari indicati nell'elenco allegato al Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione del 29.05.2015 (dettagliati nell'ALLEGATO IV del presente Regolamento).</p> <p>5. In via transitoria è consentito l'uso dei PF autorizzati dalle Norme tecniche per la difesa ed il diserbo integrato delle colture della Regione Campania <u>(fermo restando l'esclusione del glifosate)</u>⁴³. Obiettivo prioritario del presente Regolamento, a seguito di confronto con tutti i portatori di interesse ed alla predisposizione di linee guida per il territorio di riferimento, sarà quello di pervenire al divieto dell'uso di almeno</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⁴³ Integrazione proposta da Domizio Pigna.

Rilievi effettuati al Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale
dei Comuni BIOWINE a seguito delle consultazioni
e degli incontri con i portatori di interesse.

<p>- Molto Tossico (T+), Tossico (T) o indicazioni di pericolo H300, H301, H310, H311, H330, H331, H340, H350 e relative combinazioni (H350i), H360, e relative combinazioni (H360D, H360Df, H360F, H360FD, H360Fd), H370, H372;</p> <p>- Nocivo (Xn) con frasi di rischio relative ad effetti cronici sulla salute dell'uomo (R40, R60, R61, R62, R63, R64, R68) o indicazioni di pericolo H341, H351, H361 e relative combinazioni (H361d, H361f, H361fd), H362.</p> <p>6. Per situazioni straordinarie legate a particolari andamenti meteo climatici con conseguente forte pressione demografica dell'organismo nocivo, potranno essere concesse, con apposita ordinanza sindacale, deroghe al divieto di cui al punto precedente limitatamente per l'impiego dei prodotti classificati Xn R40, R60, R61, R62, R63, R64, R68 o riportanti in etichetta indicazioni di pericolo H341, H351 H361 e relative combinazioni (H361d, H361f, H361fd), H362, purchè in conformità alle Norme tecniche per la difesa ed il diserbo integrato delle colture della Regione Campania, fermo restando che la concessione della deroga in presenza dei suindicati presupposti dovrà motivatamente dare atto dell'eccezionalità dell'esigenza di ricorrere all'impiego dei suindicati prodotti, considerando le loro caratteristiche di pericolosità e il peculiare ambito di intervento sotto il profilo della presenza antropica.</p> <p>7. Qualora ne abbiano fatto espressa richiesta, è fatto obbligo avvisare i vicini confinanti prima del trattamento e con le modalità concordate.</p> <p>8. Per l'utilizzo dei PF si deve sempre fare uso dei previsti DPI che devono essere lavati accuratamente dopo il loro utilizzo o correttamente smaltiti in caso di DPI monouso, secondo quanto indicato nella specifica nota informativa.</p>	<p>tutti i PF riportanti in etichetta le seguenti indicazioni:</p> <p>- Molto Tossico (T+), Tossico (T) o indicazioni di pericolo H300, H301, H310, H311, H330, H331, H340, H350 e relative combinazioni (H350i), H360, e relative combinazioni (H360D, H360Df, H360F, H360FD, H360Fd), H370, H372;</p> <p>- Nocivo (Xn) con frasi di rischio relative ad effetti cronici sulla salute dell'uomo (R40, R60, R61, R62, R63, R64, R68) o indicazioni di pericolo H341, H351, H361 e relative combinazioni (H361d, H361f, H361fd), H362.</p> <p>6. Per situazioni straordinarie legate a particolari andamenti meteo climatici con conseguente forte pressione demografica dell'organismo nocivo, potranno essere concesse, con apposita ordinanza sindacale, deroghe al divieto di cui al punto precedente limitatamente per l'impiego dei prodotti classificati Xn R40, R60, R61, R62, R63, R64, R68 o riportanti in etichetta indicazioni di pericolo H341, H351 H361 e relative combinazioni (H361d, H361f, H361fd), H362, purchè in conformità alle Norme tecniche per la difesa ed il diserbo integrato delle colture della Regione Campania, fermo restando che la concessione della deroga in presenza dei suindicati presupposti dovrà motivatamente dare atto dell'eccezionalità dell'esigenza di ricorrere all'impiego dei suindicati prodotti, considerando le loro caratteristiche di pericolosità e il peculiare ambito di intervento sotto il profilo della presenza antropica.</p> <p><u>7. È fatto divieto di effettuare il diserbo totale sul vigneto. È consentito il diserbo sul filare per una larghezza massima di 60 cm.</u>⁴⁴</p> <p>8. Qualora ne abbiano fatto espressa richiesta, è fatto obbligo avvisare i vicini confinanti prima del trattamento e con le modalità concordate.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⁴⁴ Integrazione per inserimento comma 7 proposta da Domizio Pigna.

*Rilievi effettuati al Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale
dei Comuni BIoWINE a seguito delle consultazioni
e degli incontri con i portatori di interesse.*

<p>9. Per le modalità di manipolazione e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari trova applicazione la disciplina contenuta nel D.lgs. n. 81/2008.</p> <p>10. È vietato trattare con PF e loro coadiuvanti in presenza di vento che abbia una intensità tale da provocare la deriva della miscela, e la conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate al trattamento, con riduzione dell'efficacia del trattamento stesso (sconsigliato trattare con velocità del vento superiore a 2,5-3 metri/secondo, misurata ad un'altezza da terra corrispondente a quella dove si disperde la deriva).</p> <p>11. Durante l'effettuazione dei trattamenti, i prodotti fitosanitari non devono raggiungere le aree di protezione o le aree specifiche particolarmente sensibili ovvero le aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili. In ogni caso i trattamenti con qualsiasi PF, devono essere effettuati con modalità tali da evitare la deriva.</p> <p>12. Dal confine delle aree specifiche particolarmente sensibili frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili, così come definite all'articolo 40 del presente Regolamento, o in altre aree puntualmente individuate dall'Amministrazione comunale, deve essere garantita una fascia di rispetto non trattata di almeno 5 metri lineari.</p> <p>13. I trattamenti fitosanitari nelle aree di cui al presente articolo, dovranno essere annotati entro 48 ore sul registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari. La distribuzione di prodotti fitosanitari in zone adiacenti ai plessi scolastici di ogni ordine e grado e relative pertinenze, alle aree gioco nei centri diurni per bambini è consentita esclusivamente nell'orario di chiusura e comunque, dopo il termine delle lezioni.</p>	<p>9. Per l'utilizzo dei PF si deve sempre fare uso dei previsti DPI che devono essere lavati accuratamente dopo il loro utilizzo o correttamente smaltiti in caso di DPI monouso, secondo quanto indicato nella specifica nota informativa.</p> <p>10. Per le modalità di manipolazione e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari trova applicazione la disciplina contenuta nel D.lgs. n. 81/2008.</p> <p>11. È vietato trattare con PF e loro coadiuvanti in presenza di vento che abbia una intensità tale da provocare la deriva della miscela, e la conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate al trattamento, con riduzione dell'efficacia del trattamento stesso (sconsigliato trattare con velocità del vento superiore a 2,5-3 metri/secondo, misurata ad un'altezza da terra corrispondente a quella dove si disperde la deriva).</p> <p><u>12. Nelle aree di protezione o nelle aree specifiche particolarmente sensibili ovvero nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili è necessario utilizzare prodotti incolore.</u>⁴⁵</p> <p>13. Durante l'effettuazione dei trattamenti, i prodotti fitosanitari non devono raggiungere le aree di protezione o le aree specifiche particolarmente sensibili ovvero le aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili. In ogni caso i trattamenti con qualsiasi PF, devono essere effettuati con modalità tali da evitare la deriva.</p> <p>14. Dal confine delle aree specifiche particolarmente sensibili frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili, così come definite all'articolo 40 del presente Regolamento, o in altre aree puntualmente individuate dall'Amministrazione comunale,</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⁴⁵ Integrazione per inserimento comma 12 proposta da Domizio Pigna.

*Rilievi effettuati al Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale
dei Comuni BIoWINE a seguito delle consultazioni
e degli incontri con i portatori di interesse.*

<p>14. Nel caso dei trattamenti a colture arboree, in prossimità di aree di protezione o specifiche, la distribuzione deve essere rivolta esclusivamente verso l'interno della coltura nella fascia di 30 metri dal confine delle citate aree, nel periodo dall'inizio dei trattamenti e fino alla formazione della parete fogliare. È vietato l'impiego di ugelli operanti ad alta pressione (maggiore di 15 bar) a causa dell'eccessiva produzione di gocce fini; deve essere privilegiato l'impiego di ugelli di nuova generazione, o meglio del tipo a inclusione d'aria. La dimensione delle aree con prescrizioni può essere ridotta come di seguito indicato in funzione del tipo di attrezzatura utilizzata per l'esecuzione dei trattamenti (vedi Tabelle 1-2):</p> <p>a) atomizzatori tradizionali e irroratrici a polverizzazione pneumatica prive di testate a getto mirato: nessuna riduzione;</p> <p>b) atomizzatore con possibilità di ridurre la portata del ventilatore oppure muniti di sensori di vegetazione e/o carica elettrostatica delle gocce: 20 metri;</p> <p>c) atomizzatore con dispositivi di contenimento e indirizzamento del getto d'aria nei confronti della vegetazione (torri antideriva o diffusori multipli orientabili) e ugelli orientabili: 15 metri;</p> <p>d) irroratrice a recupero della miscela non intercettata dalla vegetazione (tunnel): 3 metri;</p> <p><u>e) entro la fascia di rispetto sopra definita, i trattamenti con prodotti fitosanitari possono comunque essere effettuati irrorando:</u></p> <p><u>- I filari nei primi 5 metri – ad esclusione dell'eventuale filare posto a confine che deve essere trattato solo manualmente con pompa a spalle – possono essere trattati solo manualmente con lancia a mano a bassa pressione o macchine irroratrici con recupero;</u></p> <p><u>- i filari rimanenti vanno trattati verso l'interno dell'appezzamento con ventola accesa solo a partire dal secondo filare dopo i primi 5 metri;</u></p>	<p>deve essere garantita una fascia di rispetto non trattata di almeno 5 metri lineari.</p> <p>15. I trattamenti fitosanitari nelle aree di cui al presente articolo, dovranno essere annotati entro 48 ore sul registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari. La distribuzione di prodotti fitosanitari in zone adiacenti ai plessi scolastici di ogni ordine e grado e relative pertinenze, alle aree gioco nei centri diurni per bambini è consentita esclusivamente nell'orario di chiusura e comunque, dopo il termine delle lezioni.</p> <p>16. Nel caso dei trattamenti a colture arboree, in prossimità di aree di protezione o specifiche, la distribuzione deve essere rivolta esclusivamente verso l'interno della coltura nella fascia di 30 metri dal confine delle citate aree, nel periodo dall'inizio dei trattamenti e fino alla formazione della parete fogliare. È vietato l'impiego di ugelli operanti ad alta pressione (maggiore di 15 bar) a causa dell'eccessiva produzione di gocce fini; deve essere privilegiato l'impiego di ugelli di nuova generazione, o meglio del tipo a inclusione d'aria. La dimensione delle aree con prescrizioni può essere ridotta come di seguito indicato in funzione del tipo di attrezzatura utilizzata per l'esecuzione dei trattamenti (vedi Tabelle 1-2):</p> <p>a) atomizzatori tradizionali e irroratrici a polverizzazione pneumatica prive di testate a getto mirato: nessuna riduzione;</p> <p>b) atomizzatore con possibilità di ridurre la portata del ventilatore oppure muniti di sensori di vegetazione e/o carica elettrostatica delle gocce: 20 metri;</p> <p>c) atomizzatore con dispositivi di contenimento e indirizzamento del getto d'aria nei confronti della vegetazione (torri antideriva o diffusori multipli orientabili) e ugelli orientabili: 15 metri;</p> <p>d) irroratrice a recupero della miscela non intercettata dalla vegetazione (tunnel): 3 metri;</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rilievi effettuati al Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale
dei Comuni BLOWINE a seguito delle consultazioni
e degli incontri con i portatori di interesse.

<p><u>- con macchine a ventilatore spento;</u> <u>- con macchine dotate di paratia laterale mobile per la chiusura dell'uscita dell'aria verso l'esterno dell'appezzamento oggetto del trattamento;</u> <u>- manualmente;</u> <u>- con macchine recuperatrici (a tunnel).</u></p> <p>f) il controllo delle malerbe per gli eventuali filari nella fascia di 5 metri all'area di rispetto è ammesso solo con procedure meccaniche. Specifiche riduzioni possono avvenire come previsto dal presente comma lettera k;</p> <p>g) in caso d'uso di zolfo in polvere mediante impolveratrici o solferine, è fatto obbligo l'effettuazione dei trattamenti nelle ore mattutine in cui è massima l'umidità relativa dell'aria;</p> <p>h) in caso di filari disposti perpendicolarmente ai confini delle aree con prescrizioni adiacenti alle aree specifiche e delle strade deve essere interrotta l'erogazione durante la fase di svolta. Preferibilmente, laddove sia possibile, il trattamento va fatto in entrata piuttosto che in uscita dai filari;</p> <p><u>i) nel caso sia impossibile il transito all'interno della coltura con attrezzature azionate da trattore, fino ad emanazione di nuove norme superiori, è ancora consentito l'impiego delle irroratrici pneumatiche con testata a cannone esclusivamente con le seguenti restrizioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><u>• regolazione della gittata a meno di 40 metri;</u><u>• uso di ugelli in grado di produrre gocce medio-grandi, operanti a pressione non superiore a 10 bar;</u><u>• orientamento del getto in direzione opposta rispetto alle aree sensibili;</u><u>• non effettuare trattamenti in presenza di vento;</u><u>• non effettuare trattamenti nelle ore più calde.</u>	<p>e) entro la fascia di rispetto sopra definita, i trattamenti con prodotti fitosanitari possono comunque essere effettuati irrorando: — I filari nei primi 5 metri — ad esclusione dell'eventuale filare posto a confine che deve essere trattato solo manualmente con pompa a spalle — possono essere trattati solo manualmente con lancia a mano a bassa pressione o macchine irroratrici con recupero; — i filari rimanenti vanno trattati verso l'interno dell'appezzamento con ventola accesa solo a partire dal secondo filare dopo i primi 5 metri; — con macchine a ventilatore spento; — con macchine dotate di paratia laterale mobile per la chiusura dell'uscita dell'aria verso l'esterno dell'appezzamento oggetto del trattamento; — manualmente; — con macchine recuperatrici (a tunnel).⁴⁶</p> <p>e) il controllo delle malerbe per gli eventuali filari nella fascia di 5 metri all'area di rispetto è ammesso solo con procedure meccaniche. Specifiche riduzioni possono avvenire come previsto dal presente comma lettera i);</p> <p>f) in caso d'uso di zolfo in polvere mediante impolveratrici o solferine, è fatto obbligo l'effettuazione dei trattamenti nelle ore mattutine in cui è massima l'umidità relativa dell'aria;</p> <p>g) in caso di filari disposti perpendicolarmente ai confini delle aree con prescrizioni adiacenti alle aree specifiche e delle strade deve essere interrotta l'erogazione durante la fase di svolta. Preferibilmente, laddove sia possibile, il trattamento va fatto in entrata piuttosto che in uscita dai filari;</p> <p>i) nel caso sia impossibile il transito all'interno della coltura con attrezzature azionate da trattore, fino ad emanazione di nuove norme</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⁴⁶ Eliminazione lettera e) proposta da Domizio Pigna.

Rilievi effettuati al Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale
dei Comuni BLOWINE a seguito delle consultazioni
e degli incontri con i portatori di interesse.

<p>j) in tutti i casi, dagli edifici di civile abitazione e loro pertinenze, deve essere mantenuta una fascia con divieto di trattamenti fitosanitari a colture arboree di 5 metri;</p> <p>k) per i trattamenti effettuati su colture erbacee e diserbo su banda su colture arboree con irroratrici, si applica una fascia di rispetto non trattata in relazione alle aree sensibili o specifiche, pari a 5 metri lineari; tale ampiezza, ad eccezione dei corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua non potabile, gli specchi lacustri e le fonti di approvvigionamento idrico, che seguono norma specifica (art. 48 comma 17 e 18 del presente Regolamento), può essere ridotta a 2 metri nel caso di utilizzo di ugelli antideriva a inclusione d'aria e/o a manica d'aria e ausilio di attrezzatura schermata per i trattamenti localizzati su banda. L'uso di ugelli operanti a pressione maggiore di 10 bar è in ogni caso vietato. (vedi Tabella 2).</p> <p>15. Nel caso i fondi da irrorare siano delimitati da siepi fitte in grado di trattenere la deriva, o in presenza di barriere fisiche (macchie boscate, argini sopraelevati, scarpate, etc.) con la medesima funzione, di altezza non inferiore a metri 3, le distanze da rispettare possono essere ridotte fino al 50%.</p> <p>16. Tutte le attrezzature dovranno essere sottoposte a verifica funzionale periodica presso strutture accreditate dalla Regione ai sensi del Piano d'Azione Nazionale (PAN) e come previsto all'art. 50 comma 7 del presente regolamento. Al momento dell'acquisto, le attrezzature nuove o usate, devono essere certificate CE e/o ENAMA, in regola con i controlli e le tarature previste, in caso contrario si deve provvedere a immediata verifica funzionale certificata.</p>	<p>superiori, è ancora consentito l'impiego delle irroratrici pneumatiche con testata a cannone esclusivamente con le seguenti restrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• regolazione della gittata a meno di 40 metri;• uso di ugelli in grado di produrre gocce medio-grandi, operanti a pressione non superiore a 10 bar;• orientamento del getto in direzione opposta rispetto alle aree sensibili;• non effettuare trattamenti in presenza di vento;• non effettuare trattamenti nelle ore più calde.⁴⁷ <p>h) in tutti i casi, dagli edifici di civile abitazione e loro pertinenze, deve essere mantenuta una fascia con divieto di trattamenti fitosanitari a colture arboree <u>a foglie caduche⁴⁸</u> di 5 metri;</p> <p>i) per i trattamenti effettuati su colture erbacee e diserbo su banda su colture arboree con irroratrici, si applica una fascia di rispetto non trattata in relazione alle aree sensibili o specifiche, pari a 5 metri lineari; tale ampiezza, ad eccezione dei corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua non potabile, gli specchi lacustri e le fonti di approvvigionamento idrico, che seguono norma specifica (art. 48 comma 17 e 18 del presente Regolamento), può essere ridotta a 2 metri nel caso di utilizzo di ugelli antideriva a inclusione d'aria e/o a manica d'aria e ausilio di attrezzatura schermata per i trattamenti localizzati su banda. L'uso di ugelli operanti a pressione maggiore di 10 bar è in ogni caso vietato. (vedi Tabella 2).</p> <p>17. Nel caso i fondi da irrorare siano delimitati da siepi fitte in grado di trattenere la deriva, o in presenza di barriere fisiche (macchie boscate, argini sopraelevati, scarpate, etc.) con la medesima funzione, di altezza non inferiore a</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⁴⁷ Eliminazione lettera i) proposta da Domizio Pigna.

⁴⁸ Integrazione proposta da Domizio Pigna.

*Rilievi effettuati al Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale
dei Comuni BIoWINE a seguito delle consultazioni
e degli incontri con i portatori di interesse.*

<p>17. È fatto divieto eseguire trattamenti da strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio, fatti salvi i trattamenti di igiene pubblica³.</p> <p>18. Durante l'erogazione delle miscele in prossimità di linee ferroviarie, strade ad uso pubblico, incluse le piste ciclabili, marciapiedi e parcheggi, è obbligatorio accertarsi dell'eventuale passaggio di mezzi, ciclisti, pedoni e adottare tutti gli accorgimenti utili per non contaminare le persone e/o i mezzi in transito, fermo restando il rispetto della distanza di irrorazione consentita in funzione dell'attrezzatura utilizzata. L'eventuale filare posto a confine della strada, tale da impedire il passaggio del mezzo agricolo, può essere trattato dall'esterno verso l'interno con lancia a mano a bassa pressione.</p> <p>19. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicando il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza/rientro degli stessi.</p> <p>20. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque, l'irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di fiumi, pozzi, canali ed altri corpi idrici, deve avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta e comunque adottando tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue sponde e/o argini. Deve essere sempre mantenuta una fascia di rispetto non trattata di almeno 5 mt lineari dai corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua per uso non</p>	<p>metri 3, le distanze da rispettare possono essere ridotte fino al 50%.</p> <p>18. Tutte le attrezzature dovranno essere sottoposte a verifica funzionale periodica presso strutture accreditate dalla Regione ai sensi del Piano d'Azione Nazionale (PAN) e come previsto all'art. 50 comma 7 del presente regolamento. Al momento dell'acquisto, le attrezzature nuove o usate, devono essere certificate CE e/o ENAMA, in regola con i controlli e le tarature previste, in caso contrario si deve provvedere a immediata verifica funzionale certificata.</p> <p>19. È fatto divieto eseguire trattamenti da strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio, fatti salvi i trattamenti di igiene pubblica.</p> <p>20. Durante l'erogazione delle miscele in prossimità di linee ferroviarie, strade ad uso pubblico, incluse le piste ciclabili, marciapiedi e parcheggi, è obbligatorio accertarsi dell'eventuale passaggio di mezzi, ciclisti, pedoni e adottare tutti gli accorgimenti utili per non contaminare le persone e/o i mezzi in transito, fermo restando il rispetto della distanza di irrorazione consentita in funzione dell'attrezzatura utilizzata. L'eventuale filare posto a confine della strada, tale da impedire il passaggio del mezzo agricolo, può essere trattato dall'esterno verso l'interno con lancia a mano a bassa pressione.</p> <p>21. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicando il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza/rientro degli stessi.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Rilievi effettuati al Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale
dei Comuni BIoWINE a seguito delle consultazioni
e degli incontri con i portatori di interesse.*

<p>potabile e gli specchi lacustri, anche quando in etichetta sono previste distanze minori.</p> <p>21. Nelle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici, fermo restando quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque (PTA 2018) della Regione Campania (D.G.R. n. 107 del 05.11.2009) e dal Piano Regionale degli Acquedotti (D.G.R. n. 182 del 14.04.2015), i trattamenti fitosanitari nelle “aree di rispetto” possono essere eseguiti solo sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione, che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa delimitazione, la zona di rispetto ha un’estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione da acque superficiali.</p> <p>22. L’irrorazione aerea è vietata, salvo deroghe dalla Regione Campania.</p> <p>23. Come previsto dall’art. 15 L.R. n. 7 del 29/03/2006, n.7, al fine di salvaguardare l’attività dei pronubi sono vietati interventi con agrofarmaci su qualsiasi coltura, spontanea o agraria in fioritura, dall’apertura alla caduta dei petali. Al di fuori di o in giardini familiari.</p> <p>28. Gli enti competenti per territorio svolgono attività di controllo sulla corretta gestione dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.</p>	<p>22. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque, l’irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di fiumi, pozzi, canali ed altri corpi idrici, deve avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta e comunque adottando tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue sponde e/o argini. Deve essere sempre mantenuta una fascia di rispetto non trattata di almeno 5 mt lineari dai corsi d’acqua superficiali, le sorgenti di acqua per uso non potabile e gli specchi lacustri, anche quando in etichetta sono previste distanze minori.</p> <p>23. Nelle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici, fermo restando quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque (PTA 2018) della Regione Campania (D.G.R. n. 107 del 05.11.2009) e dal Piano Regionale degli Acquedotti (D.G.R. n. 182 del 14.04.2015), i trattamenti fitosanitari nelle “aree di rispetto” possono essere eseguiti solo sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione, che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa delimitazione, la zona di rispetto ha un’estensione di 100 metri⁴⁹ di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione da acque superficiali.</p> <p>24. L’irrorazione aerea è vietata, salvo deroghe dalla Regione Campania.</p> <p>25. Come previsto dall’art. 15 L.R. n. 7 del 29/03/2006, n.7, al fine di salvaguardare l’attività dei pronubi sono vietati interventi con agrofarmaci su qualsiasi coltura, spontanea o agraria in fioritura, dall’apertura alla caduta dei petali. Al di fuori di detto periodo, gli stessi interventi sono consentiti solo successivamente allo</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⁴⁹ Modifica proposta da Domizio Pigna.

*Rilievi effettuati al Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale
dei Comuni BLOWINE a seguito delle consultazioni
e degli incontri con i portatori di interesse.*

sfalcio delle vegetazioni sottostanti o vicine se sono in fioritura.

26. La raccolta dei prodotti agricoli deve tassativamente rispettare i tempi di carenza dei prodotti fitosanitari riportati in etichetta.

27. L'utilizzatore professionale deve annotare, nel "Registro cronologico delle concimazioni e dei trattamenti fitosanitari", l'utilizzo, in ambito agricolo, extra-agricolo e sulle derrate alimentari immagazzinate, dei prodotti fitosanitari. Il registro va conservato presso l'ente o l'azienda dove si impiegano i prodotti fitosanitari; ha validità annuale e deve essere conservato per almeno 3 anni. Al fine di rendere possibile il puntuale controllo, ogni registrazione relativa all'utilizzo di PF dovrà avvenire entro 7 giorni dal trattamento anche se auspicabile entro le 48 ore; nel caso di trattamenti effettuati da terzisti la compilazione del Registro può essere eseguita dal terzista stesso, che apporrà anche timbro e firma. In alternativa il terzista potrà rilasciare la scheda "E" debitamente compilata da allegare al Registro. Nel caso l'utilizzatore dei PF non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi, dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare.

28. La compilazione del registro può essere eseguita avvalendosi del "Registro cronologico delle concimazioni e dei trattamenti fitosanitari", predisposto dalla Regione Campania all'indirizzo web http://agricoltura.regione.campania.it/difesa/Allegato_2_Registro.pdf

29. Sono esonerati dalla compilazione del registro dei trattamenti solo i soggetti che utilizzano i PF esclusivamente in orti, il cui raccolto è destinato all'autoconsumo, o in giardini familiari.

*Rilievi effettuati al Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale
dei Comuni BIEWINE a seguito delle consultazioni
e degli incontri con i portatori di interesse.*

	30. Gli enti competenti per territorio svolgono attività di controllo sulla corretta gestione dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------